

Livello 0 MISURE STRUTTURALI ATTIVE DALL'1 OTTOBRE AL 31 MARZO	Livello 1 al superamento dei 4 giorni del valore di 50 microgrammi/mc di PM10 scattano le MISURE TEMPORANEE DI 1° LIVELLO (in aggiunta a quelle strutturali già in vigore)	Livello 2 al superamento dei 10 giorni del valore di 50 microgrammi/mc di PM10 scattano le MISURE TEMPORANEE DI 2° LIVELLO (in aggiunta a quelle di 1° livello anche se non attivato)
da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30 blocco di Euro 0 benzina - Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel	Limitazione delle autovetture private fino a EURO 4 diesel (compreso) dalle 8:30 alle 18:30 e dei veicoli commerciali diesel fino a EURO 3 compreso dalle 8:30 alle 12:30	estensione delle limitazioni per le autovetture private fino a EURO 4 diesel (compreso) nella fascia oraria 8:30 - 18:30 e per i veicoli commerciali fino a EURO 3 diesel (compresi) nella fascia oraria 8:30 - 18:30 e EURO 4 diesel nella fascia 8:30 - 12:30
blocco permanente di motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi Euro 0 e Euro 1		
il blocco della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni dell'agglomerato di Brescia (tra cui Borgosatollo) con l'esclusione: delle autostrade, delle strade di interesse regionale, dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.		
sono esclusi dal blocco della circolazione: veicoli elettrici, veicoli alimentati a metano o gpl, veicoli a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento polveri (filtro antiparticolato), veicoli di interesse storico o collezionistico, veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti, macchine agricole, motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, veicoli e motocicli della Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Guardia di Finanza, Forze Armate, Polizia Locale, Corpo Forestale, Protezione Civile, Veicoli di Pronto soccorso sanitario, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale, veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, autovetture targate CD e CC.	stesse esclusioni	stesse esclusioni
sono derogati dal blocco della circolazione: veicoli che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, veicoli di commercianti ambulanti, veicoli degli operatori dei mercati ortofrutticoli ecc., veicoli blindati, veicoli di medici e veterinari, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili, veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi, veicoli di sacerdoti, veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling), veicoli delle autoscuole, veicoli dei donatori di sangue.	stesse deroghe	stesse deroghe
è richiesto lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico e scarico, nonché lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea.		
le sanzioni previste per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n° 24/06	sanzione pecuniaria amministrativa da € 164,00 a € 663,00 ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i.	sanzione pecuniaria amministrativa da € 164,00 a € 663,00 ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i.
<b>ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile e agricolo</b>	<b>ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile e agricolo</b>	<b>ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile e agricolo</b>
divieto di utilizzo (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento) di camini aperti, camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%	divieto di utilizzo di camini e/o stufe alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 3 stelle	
divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali	divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento ecc.) di combustioni all'aperto	divieto di utilizzo di camini e/o stufe alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle
la sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4 della Legge regionale n° 24/06 e varia da € 500,00 a € 5.000,00	limite di 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi commerciali	sanzioni pecuniarie amministrativa fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e art. 16 della Legge 689/1981
	divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso	
	divieto di spandimento di liquami zootecnici	
	sanzioni pecuniarie amministrativa fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e art. 16 della Legge 689/1981	